

	ICE dispone che, qualora siano applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente per l'ammissione alle aste, tali tariffe e condizioni siano chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di quanti offrono i servizi con riferimenti diretti a questi siti sulla pagina web di ICE. 5. Fatte salve le altre disposizioni giuridiche, ICE garantisce la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ai reclami che eventualmente insorgono in relazione a decisioni di ammissione, di revoca o di sospensione, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti. 6. ICE modifica le proprie norme di scambio per garantire la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato. Nella fattispecie, le norme di scambio ICE modificate stabiliscono gli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 5. 7. Entro due mesi dal 10 novembre 2012, ICE presenta la propria strategia particolareggiata di uscita al Regno Unito per consultazione del sorvegliante d'asta. Entro due mesi dal ricevimento del parere del sorvegliante d'asta ICE rivede la propria strategia di uscita, tenendo in massima considerazione detto parere. 8. Il Regno Unito notifica alla Commissione le eventuali modifiche agli accordi contrattuali con ICE notificati alla Commissione il 30 aprile, il 4 maggio e il 14 giugno 2012 e comunicati al comitato sui cambiamenti climatici il 15 maggio e il 3 luglio 2012.»
--	---

